



SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES
CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI

COMMISSIONE D'ESPERTI
DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI
„CHIESA E STATO IN SVIZZERA“



Vademecum

per la collaborazione tra Chiesa cattolica
e Corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico
in Svizzera

2012

INDICE

1.	Introduzione	4
2.	Terminologia e precisazioni circa l'autocoscienza delle corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico	8
3.	Rafforzamento della collaborazione tra il vescovo diocesano e le corporazioni della sua diocesi	12
4.	Elezione e rielezione del parroco	15

APPENDICE

Modello per un accordo scritto tra una diocesi e corporazioni cantonali di diritto pubblico ecclesiastico	20
Consigli	24

1. Introduzione

1.1 Fondamenti teologici e canonici

Tutti i membri della Chiesa, così insegna il Concilio Vaticano II, in forza del Battesimo esercitano il sacerdozio comune e «concorrono all'offerta dell'Eucaristia, ed esercitano il loro sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e la carità operosa» (*Lumen Gentium [LG]*, 10). La specificità della funzione del ministro ordinato nell'edificazione della comunità ecclesiale consiste, invece, nel fatto che, grazie al sacramento dell'Ordine, «partecipa della autorità con la quale Cristo stesso fa crescere, santifica e governa il proprio corpo» (*Presbyterorum Ordinis [PO]*, 3,2). Dal momento che i vescovi possiedono «la pienezza del sacramento dell'Ordine» (LG 21, 2) e che tutti i presbiteri vi partecipano, il sacerdozio ministeriale «forma e regge il popolo sacerdotale» (LG 10).

Questo insegnamento del Concilio Vaticano II si caratterizza per due tratti fondamentali: in primo luogo c'è una sola sacra potestà, che deriva da Cristo; in secondo luogo, questa potestà sacra è, per sua essenza, un servizio. Questo insegnamento sull'unità e sulla natura della potestà spirituale ha una sua importanza per la definizione canonistica della potestà di governo a tutti i livelli della vita ecclesiale. A questa potestà di governo possono cooperare anche i laici, nei limiti definiti dal diritto (cfr. CIC, can. 129 § 2).

Il servizio del governo della Chiesa, così come lo ha inteso il Concilio Vaticano II, comprende anche l'amministrazione dei beni materiali che sono destinati a fini ecclesiali: «Quanto ai beni ecclesiastici propriamente detti, i sacerdoti devono amministrarli come esige la natura stessa di tali cose, a norma delle leggi ecclesiastiche, e possibilmente con l'aiuto di competenti laici» (PO 17).

E a proposito del mantenimento del clero, il Concilio dice: «Almeno nei territori in cui il mantenimento del clero dipende in parte o del tutto dalle offerte dei fedeli, è estremamente conveniente che per il mantenimento del clero esista una istituzione diocesana, amministrata dal vescovo con la collaborazione di sacerdoti delegati, e anche di laici esperti in economia, se ce ne fosse bisogno» (PO 21). Il diritto canonico sostiene, quindi, conseguentemente, che l'amministrazione patrimoniale spetta a chi regge immediatamente la persona giuridica a cui appartiene il medesimo patrimonio (cfr. can. 1279 § 1). Per quanto riguarda la diocesi e la parrocchia, la funzione di governo nelle questioni di amministrazione patrimoniale è espressamente conferita al vescovo diocesano o, rispettivamente, al parroco. Il vescovo diocesano dà le indicazioni in base alle quali deve essere redatto il bilancio diocesano da parte del consiglio per gli affari economici (cfr. can. 493). Il parroco deve occuparsi dell'amministrazione del patrimonio della parrocchia, avvalendosi di un consiglio parrocchiale per gli affari economici (cfr. cann. 532 e 537).

1.2 Attuale situazione in Svizzera

Nelle diocesi e nelle parrocchie della Svizzera questi principi di amministrazione patrimoniale sono applicati solo in riferimento al patrimonio delle persone giuridiche pubbliche canoniche (= patrimonio della Chiesa, cfr. can. 1257). Difatti, a fianco delle diocesi e delle parrocchie subentrano gli organismi cantonali di diritto pubblico ecclesiastico e i comuni parrocchiali. Questi sono corporazioni create dallo Stato e strutturate secondo i suoi principi democratici. Amministrano le tasse riscosse dai fedeli per lo più indipendentemente dai vescovi e dai parroci. I testi legislativi statali e di diritto pubblico ecclesiastico contengono, di regola, delle clausole che impegnano le organizzazioni di diritto pubblico ecclesiastico a mettersi al servizio della Chiesa cattolica.

Queste organizzazioni non divengono, peraltro, per ciò stesso delle persone giuridiche canoniche e i loro beni non costituiscono quindi alcun patrimonio ecclesiastico (cfr. can. 1257 § 1). Si addi- viene così a quel raddoppiamento di strutture che è caratteristico della Svizzera: comuni parrocchiali e corporazioni cantonali decidono su importanti porzioni dei mezzi finanziari che sono a disposizione per fini ecclesiali. I fedeli attivi nelle organizzazioni di diritto pubblico ecclesiastico non agiscono quindi in nome della Chiesa, ma a proprio nome, sulla base del diritto statale. I vescovi e i parroci, per parte loro, incaricati della guida della Chiesa, non dispongono direttamente di una grande parte dei mezzi materiali, corrispondente alle tasse ecclesiastiche, che vengono messe a disposizione per la vita e la missione della Chiesa.

In alcuni cantoni le citate corporazioni sono organizzate in forma di diritto privato. In tali casi le questioni affrontate in questo *Vademecum* e le raccomandazioni in esso contenute devono essere applicate a queste istituzioni di diritto privato nel senso loro corrispondente.

1.3 Un approccio pragmatico

Rispetto a questa situazione i vescovi svizzeri hanno espresso la loro volontà che l'attuale sistema di diritto pubblico ecclesiastico debba essere rinnovato, ossia riformato, in maniera tale che possa meglio corrispondere all'essenza e ai bisogni della Chiesa in Svizzera, anche in riferimento al suo futuro. Nella prospettiva di un suo *aggiornamento* è, dunque, necessario cercare delle strade per adattare il meglio possibile alla comprensione che la Chiesa ha di se stessa il sistema di diritto pubblico ecclesiastico, ottimizzandolo nella teoria e nella prassi.

1.4 Proposte concrete

In primo luogo si deve sottolineare che, per ragioni teologiche, nella Chiesa cattolica non possono sussistere l'una accanto all'altra due guide. Secondo l'insegnamento sopraccitato del Concilio Vaticano II i vescovi guidano la Chiesa insieme con i loro collaboratori, i presbiteri e i diaconi, così come i laici cui loro stessi hanno conferito degli incarichi particolari. Gli **organismi di diritto pubblico ecclesiastico** sono quindi legittimi, anche dal punto di vista del diritto statale, solo quando sono di **natura sussidiaria e di sostegno** e hanno **carattere ausiliare**.

È importante che questa visione fondamentale si rispecchi anche nei concetti. Si sa bene, infatti, come i concetti e i termini finiscano per dare un'impronta alla coscienza e, quindi, all'agire. Per questo si deve utilizzare e creare una **terminologia**, che meglio esprima il carattere di servizio degli organismi di diritto pubblico ecclesiastico e permetta di evitare l'equivoco per cui tali organismi sarebbero loro stessi la Chiesa.

Parimenti sono necessari e urgenti delle correzioni dei regolamenti per quanto riguarda **l'elezione dei parroci** da parte dei comuni parrocchiali. Questi regolamenti devono prendere atto delle condizioni generali del diritto pubblico ecclesiastico e dell'evoluzione che riguarda la collaborazione tra parrocchie (ambiti e unità pastorali) e, soprattutto, tenere in considerazione quanto dichiarato dal Concilio Vaticano II, il quale ha stabilito: «L'unico scopo del servizio parrocchiale è il bene delle anime. Perché il vescovo possa procedere più facilmente e convenientemente a provvedere alle parrocchie, si aboliscano (...) tutti i diritti di presentazione, di nomina, di riserva (...)» (*Christus Dominus*, 31).

Inoltre, in molti casi, è necessaria una **forma più affidabile di collaborazione** tra governo della Chiesa e organismi cantonali di diritto pubblico ecclesiastico. Questa forma migliorata di collaborazione riconoscerà e rafforzerà, da un lato, la funzione pastorale dei vescovi, dall'altro renderà ragione del fatto che gli organismi di diritto pubblico ecclesiastico sono autonomi rispetto alla Chiesa e decidono autonomamente in base a regole democratiche.

Il *Vademecum*, che qui viene presentato, offre concreti modelli di azione riguardo a questi punti. Tradurli in pratica serve all'unità della Chiesa in Svizzera e all'unità della Chiesa universale.

2. Terminologia e precisazioni circa l'autocoscienza delle corporazioni di diritto pubblico e ecclesiastico

2.1 Premessa

Nell'ambito del processo riorganizzativo del sistema di diritto pubblico ecclesiastico Chiesa e corporazioni dovrebbero, da un lato, essere chiaramente distinte, dall'altro, però, poste nella corretta relazione gerarchica l'una rispetto alle altre. Per far questo è essenziale scegliere una terminologia che distingua chiaramente le corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico e le istituzioni ecclesiali (per es. la diocesi e la parrocchia). Altrettanto necessario è che nei testi di diritto pubblico ecclesiastico e in quelli di diritto civile si precisino con oggettività e si descrivano con esattezza la natura e la finalità delle corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico.

2.2 Terminologia

In questo senso sono anzitutto i testi giuridici delle corporazioni che dovrebbero operare delle corrette distinzioni terminologiche

tra istituzioni ecclesiali e corporazioni. Anche il diritto ecclesiastico e delle religioni, peraltro, così come è stato promulgato soprattutto dai cantoni, dovrebbe tener conto di questo dato. In quest'ultimo, per ragioni politiche, può essere più difficile introdurre dei cambiamenti, anche perché tali testi spesso riguardano anche delle comunità di fede non cattolica. Tuttavia anche qui si può ottenere qualcosa, dal momento che la crescente pluralizzazione religiosa della società rende necessari certi adattamenti degli ordinamenti di diritto ecclesiastico e della corrispondente terminologia.

In riferimento alla terminologia deve valere come principio che le corporazioni o le istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico non devono essere definite con termini che nella teologia o nel diritto canonico sono già utilizzati in un altro senso. L'esempio fondamentale è quello dell'utilizzo della parola "Chiesa" e dei suoi derivati, che è pertinente solo per le istituzioni della Chiesa e dovrebbe quindi essere sempre evitato riguardo alle corporazioni. La corporazione (di diritto pubblico ecclesiastico) non dovrebbe quindi essere definita come "Chiesa" o come "Chiesa cantonale". I termini corretti sono, invece, per esempio: "Körperschaft", "Corporation", "Corporazione" e "Corpus". Anche l'insieme di organi ecclesiastici e di diritto pubblico ecclesiastico non dovrebbe essere definito come "Chiesa cattolica nel cantone x".

Allo stesso modo si dovrebbe evitare il termine "sinodo" per i parlamenti delle corporazioni, dato che esso ha già un suo significato specifico nel linguaggio della Chiesa (sinodo diocesano, sinodo episcopale).

Anche l'ambiguo utilizzo del concetto di "paroisse, parrocchia, Pfarrei" per la parrocchia canonica e per la corporazione di diritto pubblico ecclesiastico non è adeguato.

Oltre a ciò, anche l'aggettivo "ecclesiale" non dovrebbe essere utilizzato per istituzioni o attività di diritto pubblico ecclesiastico. Rispetto a esso, pare sensato utilizzare l'espressione "romano-cattolico" in riferimento alle istituzioni di diritto pubblico ecclesiastico per distinguerle dai loro corrispondenti riformati e/o veterocattolici.

2.3 Natura e finalità delle corporazioni

Al di là della terminologia il problema riguarda anche le questioni di contenuto: le norme di diritto pubblico ecclesiastico devono esprimere soprattutto la natura delle corporazioni a livello cantonale e comunale, in forma corrispondente alla loro finalità e al loro ordinamento alla Chiesa. Si tratta di ordinare più chiaramente le une all'altra i fini delle corporazioni e la missione della Chiesa (diocesi/parrocchia), così da evitare il più possibile intrusioni nelle reciproche competenze. C'è infatti una sola Chiesa, per la cui vita e missione in Svizzera compete alle corporazioni un'importante funzione di sostegno.

Le corporazioni a livello comunale e cantonale sono, nella loro forma odierna, delle istituzioni del diritto statale e testimoniano l'interesse dello Stato alla vita feconda delle comunità religiose. Da un certo punto di vista esse rappresentano un legame tra Stato e Chiesa. Non sono però i rappresentanti della Chiesa e dei suoi interessi all'esterno; questo resta compito dei pastori, in particolare del vescovo diocesano. Le corporazioni sono certamente chiamate a sostenere il vescovo nell'assunzione di questo compito e possono anche avere dal vescovo degli incarichi in tal senso.

Sulla base della loro natura giuridica le corporazioni non sono i rappresentanti dei fedeli nei confronti del loro vescovo o del loro parroco. Per i processi ecclesiali di decisione o di consulenza si

dovrebbe far riferimento alle istituzioni e agli organismi previsti dal diritto canonico e, specificamente, ai consigli pastorali delle diocesi o delle parrocchie.

2.4 Competenze e compiti delle corporazioni

Lo scopo primario delle corporazioni è garantire i presupposti finanziari e amministrativi per la vita e la missione della Chiesa nei rispettivi ambiti di competenza. Un'importante funzione in questo contesto è la raccolta delle tasse ecclesiastiche. Questa è legata alla struttura democratica dell'istituzione incaricata di imporle che, poi, con gli organismi di volta in volta competenti, decide anche dell'utilizzo delle risorse fiscali o chiede conto del suo utilizzo. L'autonomia delle corporazioni in questo ambito è certamente limitata, dato che queste risorse possono essere impiegate solo per compiti direttamente ecclesiali o, in senso più lato, per interessi ecclesiali, ma in nessun modo per azioni o istituzioni che non sono conciliabili con la fede e la missione della Chiesa. Una collaborazione ben regolata in questo ambito garantirà che l'imposizione delle tasse ecclesiastiche sia giusta, che le risorse siano impiegate e ripartite secondo necessità e giustizia e che sia garantita la trasparenza richiesta nell'amministrazione delle finanze della Chiesa. A questo scopo uno strumento utile e adeguato sono gli accordi tra diocesi e corporazioni.

Soprattutto a livello cantonale le corporazioni gestiscono oggi delle istituzioni e dei consultori pastorali o pubblicano bollettini parrocchiali. Tali compiti sono in parte svolti anche da associazioni o fondazioni di diritto privato, che godono, a questo scopo, del sostegno finanziario delle corporazioni. La responsabilità per i contenuti dell'insegnamento religioso, la pastorale categoriale o i media ecclesiali restano però di competenza del vescovo. Le corporazioni, le associazioni o le fondazioni possono far prop-

ri tali compiti su incarico e sotto la responsabilità del vescovo. Nell'interesse della Chiesa, le questioni di contenuto, i programmi pastorali e il conferimento di incarichi pastorali rimangono di competenza del vescovo. Il vescovo anche su questo punto si avvarrà della consulenza dei consigli pastorali e delle corporazioni. Dove possibile raccogliere e coordinare simili istituzioni, che oggi nei diversi cantoni sono gestite dalle corporazioni, lo si dovrebbe fare, così da sfruttare gli effetti sinergici e rafforzare l'identità diocesana.

In alcuni cantoni le corporazioni a livello parrocchiale o il loro raccordo a livello cantonale sono organizzati a norma del diritto privato. Le formulazioni e le proposte sopra riportate devono, in questi casi, essere applicate in forma analoga.

3. Rafforzamento della collaborazione tra il vescovo diocesano e le corporazioni della sua diocesi

Dove a una diocesi sono associate più corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico si dovrebbe arrivare a un regolamento vincolante per una condotta unitaria nei confronti della diocesi, mediante un accordo scritto tra la diocesi e le corporazioni che descriva i punti più importanti di interesse comune e che stabilisca i contenuti e le forme di collaborazione concordata.

In appendice a questo *Vademecum* si trova un modello fondamentale per un simile accordo scritto. Gli elementi più importanti di un tale accordo sono:

- a) **la volontà espressa** di una collaborazione vincolante, ma si dovrebbe mettere per iscritto anche l'esigenza di principi orientativi di soluzione di situazioni critiche, di rispetto e fiducia reciproci e di senso della realtà;

- b) dei **regolamenti per l'adeguamento** a lunga scadenza dei contributi alla diocesi e a importanti istituzioni diocesane;
- c) la ricerca di una più forte attenzione da riservare al **piano diocesano e svizzero**;
- d) **regole per adeguare** il fabbisogno finanziario delle corporazioni a livello parrocchiale.

Dato che i fondi delle tasse ecclesiastiche sono risorse pubbliche, che vengono gestite dalle corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico, i principi di riferimento che il CIC prevede per l'amministrazione dei beni ecclesiastici non sono direttamente applicabili. Si deve, peraltro, fare attenzione che ogni decisione finanziaria abbia come criterio di riferimento le necessità pastorali. La responsabilità di queste ultime compete ai ministri ordinati, previa consulenza con gli organismi pastorali a ciò deputati.

Inoltre, un tale accordo dovrebbe regolare anche la partecipazione al processo decisionale. Esso dovrebbe garantire che il vescovo diocesano sia consultato e partecipi attivamente alle decisioni delle corporazioni e che, d'altra parte, queste ultime siano a loro volta coinvolte nelle decisioni del vescovo e che con lui collaborino.

Mediante l'accordo si dovrebbe giungere alla realizzazione di un organismo di cui fanno parte i rappresentanti della diocesi e di tutte le corporazioni cantonali e che ha il compito di garantire la collaborazione tra la diocesi e le corporazioni oltre che delle corporazioni tra di loro. Per la soluzione di eventuali controversie si raccomanda l'istituzione di una commissione paritaria di conciliazione.

A livello diocesano alle corporazioni cantonali spetta un importante significato, per esempio attraverso il finanziamento di centri specializzati e di importanti forme di pastorale categoriale (per es. per persone che parlano altre lingue, per gli ospedali, le prigioni etc.) e attraverso il contributo economico a istituzioni come le organizzazioni regionali della Caritas, i bollettini parrocchiali, i centri di istruzione etc. Nel far questo si dovrà comunque tenere nel debito conto il fatto che la responsabilità pastorale delle istituzioni della pastorale categoriale rimane propria dell'ordinario competente. In modo particolare quando si tratta di disporre delle assunzioni si devono rispettare le norme canoniche e la responsabilità del vescovo. Altrettanto importante è la cooperazione tra il governo della diocesi e le associazioni cantonali di diritto pubblico ecclesiastico, tanto per quanto concerne gli "esecutivi", che regolano gli affari quotidiani e preparano le decisioni delle autorità "legislative", quanto per ciò che concerne queste ultime, incaricate di redigere le norme di riferimento.

Nel quadro delle loro finalità specifiche, così come dei loro compiti e limiti, legali e contrattuali, gli organismi di diritto pubblico ecclesiastico prendono le decisioni ultime in materia finanziaria secondo regole democratiche. Per questa ragione nell'accordo è importantissimo stabilire che compete al vescovo indicare alle corporazioni le priorità pastorali e i bisogni finanziari del governo della diocesi.

Nel quadro delle loro possibilità finanziarie le corporazioni sono tenute a tutelare queste priorità pastorali. È quindi essenziale che il vescovo indichi con chiarezza le priorità pastorali, insieme con i suoi organi consultivi. Gli accordi regolano quindi la partecipazione del vescovo diocesano nella preparazione dei più importanti piani programmatici e nelle decisioni finanziarie delle corporazioni.

Dato che le autorità di diritto pubblico ecclesiastico hanno il dovere di vigilare a che i fondi delle tasse ecclesiastiche siano impiegati in conformità al loro fine e con criteri trasparenti di bilancio, per ragioni giuridiche non possono limitarsi a mettere a disposizione della diocesi e delle istituzioni diocesane dei fondi senza attuare dei controlli. L'accordo dovrà quindi regolare le modalità con cui le corporazioni partecipano alla stesura del bilancio e alla rendicontazione della diocesi. Inoltre, nell'accordo si dovrà stabilire come le corporazioni debbano porsi rispetto alla revisione dei conti delle istituzioni da loro finanziate.

Dove le decisioni episcopali di natura pastorale hanno conseguenze direttamente finanziarie per le corporazioni, queste ultime dovranno essere coinvolte in maniera adeguata. Quando si attuino modifiche dell'organico che comportano un maggiore dispendio finanziario per le corporazioni, si dovrà cercare per tempo il dialogo con queste ultime, così da raggiungere un'intesa.

Anche la collaborazione tra la Conferenza dei Vescovi Svizzeri e la Conferenza Centrale Cattolico Romana della Svizzera dovrebbe orientarsi alle indicazioni di fondo sopra riportate e garantire alla Conferenza Episcopale delle affidabili basi finanziarie per l'adempimento dei propri compiti a livello svizzero.

4. Elezione e rielezione del parroco

4.1 Situazione di partenza

In molti cantoni le disposizioni di diritto pubblico ecclesiastico prevedono l'elezione e, in parte, anche la rielezione del parroco alla fine del suo mandato, mediante una votazione da parte degli aventi diritto nel comune parrocchiale [*Kirchgemeinde*].

Secondo il diritto canonico il parroco è nominato dal vescovo, per un tempo determinato o a tempo indeterminato. In parte sono ancora in vigore antichi diritti di patronato del comune parrocchiale, che prevedono che il comune parrocchiale possa presentare un presbitero per la nomina a parroco.

Dove sussistono i diritti all'elezione del parroco, l'attribuzione dell'ufficio di parroco avviene mediante corrispondenti atti giuridici: l'elezione democratica, secondo il diritto statale, da parte del comune parrocchiale, da un lato, e la nomina del presbitero presentato a opera del vescovo, secondo le norme del diritto canonico, dall'altro.

4.2 Rapporto con la libertà di religione

Dal punto di vista dei diritti fondamentali, l'elezione del parroco a opera del comune parrocchiale rappresenta una violazione della libertà di religione. Questa limitazione può essere considerata ammissibile nell'ambito dei presupposti di legge oggi sussistenti, che con l'art. 36 della Costituzione Federale prevede dei criteri di restrizione ammissibili (base legale, interesse pubblico, proporzionalità allo scopo). L'essenziale, però, è che l'elezione democratica del parroco non è di per sé sufficiente; ma resta sempre necessaria la nomina da parte del vescovo diocesano.

4.3 Impulsi per un approccio futuro: coordinamento del sistema di elezione e di nomina

Rispetto a questa situazione di partenza ambedue gli atti che concernono l'ufficio di parroco (l'elezione da parte del comune parrocchiale e la nomina da parte del vescovo) devono essere coordinati in maniera adeguata. Premessa per l'eleggibilità e, dunque, per la validità dell'elezione di un presbitero a parroco è – accanto

ai presupposti canonici generali – la missione da parte del vescovo. Deve essere garantito che il vescovo possa effettivamente insediare come parroco il presbitero proposto dopo un'eventuale elezione. Proprio per riguardo al numero esiguo di presbiteri che entrano in gioco per l'assunzione di un ufficio di parroco, il vescovo deve poter prendere parte già alla fase di ricerca dei possibili candidati. Per esempio, è sensato che le autorità esecutive del comune parrocchiale e il vescovo si mettano d'accordo su un presbitero (o, se possibile, su più presbiteri) da proporre agli elettori del comune parrocchiale.

4.4 Elezione di parroci in zone o unità pastorali

Nella maggior parte delle diocesi svizzere sono state costituite delle zone pastorali che comprendono diverse parrocchie, nelle quali il medesimo presbitero ricopre l'ufficio di parroco. L'elezione del parroco deve essere effettuata in ciascuno dei comuni parrocchiali coinvolti, con il rischio che la non elezione in un comune parrocchiale del presbitero proposto comprometta la stabilità della zona pastorale.

Altre, più praticabili, regole di elezione sono possibili solo se sussiste un corrispondente fondamento giuridico, nel diritto della corporazione cantonale romano-cattolica o, qualora il diritto sovraordinato lo consenta, in un accordo di diritto pubblico dei comuni parrocchiali coinvolti. Se sussiste un simile fondamento giuridico, il regolamento elettorale potrebbe prevedere che il parroco venga eletto dall'insieme degli aventi diritto al voto di tutti i comuni parrocchiali coinvolti, costituitisi in una sola circoscrizione elettorale. Oppure potrebbe valere la regola che viene considerato eletto come parroco un certo presbitero, quando lo ha votato la maggioranza dei comuni parrocchiali coinvolti, nei quali, usualmente, si sarebbe votato separatamente.

4.5 Rielezione

Nel diritto canonico non c'è un atto giuridico parallelo al caso in cui il parroco, eletto secondo le regole del diritto pubblico ecclesiastico, una volta finito il suo mandato, debba essere rieletto. L'elezione del parroco per un ufficio di durata determinata nel tempo è in contrasto con la nomina canonica che, solitamente, è a tempo indeterminato. Essa costituisce, a causa del mancato coordinamento con il diritto di nomina proprio del vescovo, una grave e inaccettabile intromissione nella libertà di religione. È questo il caso che si verifica, quando si prospetta la rielezione di un parroco, sebbene il vescovo non ne abbia prolungato la nomina a tempo determinato, o abbia deciso di rimuoverlo da una nomina a tempo indeterminato; oppure, viceversa, quando si prospetta la non rielezione, sebbene il vescovo abbia confermato, per parte sua, il parroco nel suo ufficio o ne abbia consentito la permanenza.

In base a quanto stabilito dalla Conferenza dei Vescovi Svizzeri, con riferimento al can. 522 CIC, è possibile nominare i parroci a tempo determinato, per (almeno) sei anni. Allo scopo di eliminare la procedura di rielezione, si raccomanda al vescovo diocesano di avvalersi di questa possibilità. Invece che procedere alla rielezione, si lascia così spazio al diritto del comune parrocchiale, con riferimento a un eventuale rinnovo della nomina da parte del vescovo diocesano, di fare richiesta a quest'ultimo perché verifichi l'ipotesi di un trasferimento.

4.6 Rimozione dall'ufficio

Se il parroco, per motivi di salute o per altre ragioni non è più in grado di esercitare il suo ufficio, si dovrebbe chiedere la revoca della missione da parte del vescovo. Un principio regolativo generale per le procedure di diritto pubblico ecclesiastico dovrebbe contenere l'esplicita prescrizione che un presbitero può essere at-

tivo come parroco se e fintantoché possieda la nomina da parte del vescovo diocesano rispettivamente la relativa missione canonica.

4.7 Elezione di guide di comunità (“*Gemeindeleiter/ Gemeindeleiterinnen*”)

Ci sono corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico che prevedono l'elezione democratica di uomini e donne quali guide pastorali della comunità (“*Gemeindeleiter / Gemeindeleiterinnen*”). Dal punto di vista del diritto canonico tali figure non ricoprono l'ufficio di parroco. Di conseguenza, la loro elezione democratica non si giustifica in analogia all'elezione dei parroci. I diritti elettivi ancora esistenti di queste “guide di comunità” devono per tanto essere soppressi.

APPENDICE

Modello per un accordo scritto tra una diocesi e corporazioni cantonali di diritto pubblico ecclesiastico

I. Introduzione

Animati dalla volontà di assicurare i necessari presupposti materiali per la vita e la missione della Chiesa cattolica, le corporazioni cantonali di diritto pubblico ecclesiastico dei cantoni di NN stipulano con la diocesi di XY il seguente accordo:

II. Finalità

Sulla base della volontà ad una collaborazione vincolante e in osservanza sia del diritto canonico sia del diritto statale il presente accordo intende:

- a) stabilire la divisione dei compiti;
- b) definire delle regole finanziarie;
- c) rendere possibile una pianificazione affidabile e un finanziamento a lungo termine;
- d) stabilire diritti di partecipazione reciproci in merito ai processi decisionali.

III. Rispetto delle competenze e diritti di partecipazione

a) Principi

Il Vescovo diocesano e le corporazioni riconoscono vicendevolmente le rispettive competenze e intendono precludere ingerenze e commistioni.

Al fine di rispettare la libertà della Chiesa sia in senso generale che in senso particolare, le corporazioni si impegnano a prendere decisioni finanziarie riguardanti compiti in ambito diocesano soltanto in accordo col Vescovo diocesano.

Quando le decisioni del Vescovo comportano degli immediati oneri supplementari a carico delle corporazioni va tempestivamente cercato il dialogo con le corporazioni in questione onde raggiungere un accordo.

b) Diritti di partecipazione

Il Vescovo e le corporazioni si concedono vicendevolmente dei diritti di partecipazione. Essi comprendono in particolare:

(...)

IV. Regole finanziarie

a) Principi

Le decisioni finanziarie delle corporazioni non devono contrapporsi al magistero ed alla legge della Chiesa cattolica.

La ripartizione dei mezzi deve rispondere a principi di giustizia e trasparenza finanziaria. Va inoltre considerata l'evoluzione delle entrate.

Le diverse corporazioni stabiliscono le rispettive prestazioni in favore della diocesi e di altri compiti comuni tenendo conto della forza finanziaria delle singole corporazioni.

b) Commissione delle finanze

Al fine di pianificare, redigere i preventivi e stanziare mezzi per compiti a livello diocesano e a livello svizzero, le corporazioni istituiscono una commissione finanziaria. Il Vescovo diocesano nomina un suo rappresentante che partecipi alle sedute della commissione con il diritto di presentare delle richieste.

Il Vescovo diocesano interpella la commissione finanziaria in materia di preventivo e di pianificazione finanziaria della diocesi.

Le corporazioni sono tenute a sottoporre le decisioni della commissione finanziaria ai propri organi competenti per una loro delibera.

c) Fabbisogno finanziario

Il Vescovo diocesano stabilisce le priorità pastorali e definisce le linee dell'amministrazione ecclesiastica. Prima della decisione definitiva, egli interpella le corporazioni tramite la commissione finanziaria.

Per assicurare una stabilità nella pianificazione, le corporazioni presentano un preventivo vincolante per quattro anni, riguardante i compiti e le istituzioni permanenti finanziate dalle corporazioni.

d) Pianificazione finanziaria

La commissione finanziaria istituita dalle corporazioni prepara un documento di pianificazione finanziaria circa i mezzi da destinare a compiti a livello diocesano e svizzero.

Nella pianificazione finanziaria a medio termine le corporazioni tengono conto delle necessità pastorali ed amministrative stabilite da parte della diocesi, basandosi sulle decisioni della loro commissione finanziaria.

Nel caso in cui la situazione finanziaria subisse cambiamenti tali da richiedere un aggiustamento nella pianificazione finanziaria, le corporazioni e la commissione finanziaria avvisano per tempo il Vescovo diocesano di tali mutamenti nella pianificazione.

V. Contratti di prestazione d'opera

Con le seguenti istituzioni e con gli uffici specializzati con incarico pastorale si stipulano contratti di prestazione d'opera:

Elenco delle istituzioni e degli uffici specializzati come la pastorale categoriale, uffici Caritas, uffici d'impulso per le attività giovanili, media ecclesiastici etc.: le rispettive competenze e il finanziamento secondo i principi citati alla voce 2.4 del Vademecum.

VI. Durata dell'accordo

L'accordo viene concluso per una durata di quattro anni. Esso si rinnova per altri quattro anni a condizione che il Vescovo diocesano, la commissione finanziaria o singole corporazioni non dichiarino di recedere dall'accordo. Ciò è possibile rispettando il termine di preavviso di un anno prima della scadenza quadriennale dell'accordo.

VII. Ufficio di conciliazione paritetico

In caso di disaccordo sull'applicazione del presente documento, specialmente nei casi di concorso fra diritto ecclesiastico statale e diritto canonico, si istituisce un ufficio di conciliazione paritetico. Si tratta di un'istanza di mediazione da consultare prima di adire le vie legali. Su richiesta delle parti, l'ufficio di conciliazione paritetico può fungere da arbitro.

L'accordo va sottoscritto dal Vescovo diocesano e dal legittimo rappresentante di ogni singola corporazione, fatte salve le autorizzazioni necessarie.

Consigli

Il presente Vademecum è stato elaborato da una commissione di esperti della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) e approvato all'unanimità.

La Conferenza dei vescovi svizzeri ha fatto propri i consigli elaborati dalla commissione di esperti e li ha approvati, in occasione della 299ma assemblea ordinaria del 2–4 marzo 2013 a Edlibach/ZG (Bad Schönbrunn), all'attenzione dei Vescovi diocesani e delle Corporazioni cantonali di diritto pubblico ecclesiastico, per metterli in atto negli ambiti di loro competenza.